(N. 166-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri**
**Ministro degli Affari Esteri**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Industria e Commercio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1954**

---

**Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1954**

---

Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini.

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

I.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della produzione di vini di buona qualità o di classe non è da oggi che si dibatte, esso risale ad oltre mezzo secolo, sostenuto, nei momenti di maggiore disagio, da particolari provvidenze di ordine legislativo che hanno comunque lodevolmente affrontato il lavoro di attenuare il danno derivante dall'assenza di norme specifiche capaci di risolvere la questione di fondo e di favorire il radicale riordinamento del settore vitivinicolo.

La proposta, sia pure di parziale soluzione, che viene presentata al vostro esame, merita particolare attenzione per la notevole importanza che il settore richiamato ha nella economia del nostro Paese.

I più interessanti aspetti della impalcatura vitivinicola italiana, sintetizzati nelle cifre che seguono, pongono in chiara evidenza la sua grande importanza nel quadro produttivistico nazionale come sorgente viva di attività e di reddito.

L'azione produttiva, lungi dall'essere compromessa dalle preoccupanti oscillazioni del mercato, ha usufruito, specie in questi ultimi periodi, di quei benefici determinati dallo spirito di fiducia che mai negli agricoltori è venuto meno, specialmente per ciò che riguarda la modernizzazione degli impianti enologici e la organizzazione di nuovi complessi a carattere industriale dovuti soprattutto alla iniziativa di operatori singoli ed associati.

Si nota con evidenza un deciso risveglio dei viticoltori in difesa dei loro interessi, risveglio che ha comportato la realizzazione di un notevole numero di cantine sociali che da 160 sono salite oggi a 250, con un potenziale di produzione di oltre 4 milioni di ettolitri di vino.

Tale lodevole sforzo faciliterà l'attesa razionalizzazione dei processi di vinificazione delle uve e di conservazione dei vini, nonchè la loro presentazione al consumatore nella forma più gradita, per la meritata e necessaria affermazione dei prodotti italiani sia sul mercato interno (aumentate esigenze dei consumatori) che su quelli esteri (concorrenza di altri Paesi).

All'impulso impresso all'industria enologica fa riscontro l'indirizzo dato ai nuovi impianti verso vitigni pregiati capaci di dare, entro certi limiti, una produzione di uva con caratteristiche uniformi e vini di qualità e di composizione costante, sufficientemente alcoolici, serbevoli e bene accetti al consumatore.

Al dinamismo dei produttori, anche se ancora non abbastanza ordinato, ma suscettibile di miglioramento, non corrisponde, purtroppo, un mercato di sicurezza, cioè saldo e remunerativamente fermo; mercato che invece soggiace, troppo spesso, a flussi depressivi. Le cause sono diverse, non ultima la immissione al consumo di notevoli quantitativi di fermentati di tutt'altra origine, forse inconsapevolmente favorita da una legislazione alquanto indulgente.

Ciò premesso e allo scopo di rilevare la grande importanza del settore economico accennato, esponiamo alcuni dati che si prestano a considerazioni di particolare interesse.

Su di una superficie territoriale produttiva di Ha. 27.761.468, compresi i boschi e le colture foraggere permanenti, la coltura della vite occupava nel 1952 le seguenti superfici:

| | | |
|---|---|---|
| coltura specializzata . . . | Ha. | 1.034.000 |
| coltura promiscua . . . . | » | 2.899.000 |

Con la riduzione ad 1/4 della coltura promiscua quella della vite in Italia, espressa in specializzata, si aggira complessivamente intorno ad Ha. 1.800.000.

La produzione media dell'uva nel quadriennio 1948-51 è risultata di Qli. 68.939.000 così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| uva da vino destinata al consumo diretto . . . | Qli. | 2.801.000 |
| uva da tavola . . . . . | » | 2.029.000 |
| uva destinata all'appassimento . . . . . | » | 116.000 |
| uva vinificata . . . . . | » | 63.993.000 |

Nello stesso periodo sono stati ottenuti mediamente Hl. 42.311.000 di vino con una resa del 66,12.

L'andamento del mercato vinicolo a stento sta riprendendosi dopo il recente periodo di crisi che va dal gennaio 1949 alla primavera del 1953.

I seguenti prezzi alla produzione realizzati negli anni dal 1949 al 1954, posti a confronto con quello medio del 1938 (indice 1) dànno l'idea della grave depressione:

| Anni | L/Hl. | Indici |
|---|---|---|
| 1938 | 108 | 1 |
| 1949 (ottobre) | 3.706 | 34,3 |
| 1950 (ottobre) | 3.400 | 31,5 |
| 1952 (ottobre) | 3.650 | 33,8 |
| 1952 (media) | 3.737 | 34,6 |
| 1953 (media) | 6.159 | 57 |
| 1954 (agosto) | 6.500 | 60,11 |

I prezzi indicati si riferiscono a vini di qualità comune.

Per quattro anni la viticoltura italiana ha subìto un grave colpo essendo costretta a vendere sotto costo quando i costi di produzione, nello stesso periodo, avevano segnato un aumento di circa 60 volte rispetto al 1938.

I sacrifici sostenuti in quel periodo sono stati immensi e la rimunerazione degli addetti al settore è stata, di conseguenza, scarsissima.

Il valore della produzione vinicola nel suo complesso dà un'idea dell'importanza di questo settore nei confronti di tutta la produzione lorda vendibile agricola e forestale nazionale. Infatti, applicando alla produzione media di vino nel quadriennio 1948-51 i prezzi medi alla produzione realizzati nei principali mercati vinicoli del territorio nazionale, si ha un valore di lire 267.584 milioni; nello stesso periodo il valore della produzione lorda vendibile agraria e forestale è stata di lire 2.349.500 milioni con una incidenza quindi dell'11,35 per cento di tutta la produzione vinicola. Il suddetto elemento basterebbe di per se stesso ad illuminare sufficientemente sulla reale portata del settore.

Se si passa in rassegna il valore degli impianti viticoli (a nuovo) e il valore capitale delle attrezzature enologiche compresi i fabbricati (sempre a nuovo) si ha una idea dell'ingente investimento operato in una branca dalla quale spesso non vengono tratti risultati economici proporzionatamente imponenti.

Il valore degli impianti viticoli si ritiene possa aggirarsi intorno a lire 500.000 ad ettaro di vigneto e complessivamente, per una superficie di Ha. 1.800.000, a lire 900 miliardi; quello capitale delle attrezzature enologiche può essere stimato intorno a lire 400 miliardi.

Nella imponente attività del settore vitivinicolo operano circa 2 milioni di lavoratori per un complesso di 500 milioni di giornate lavorative annue. Se si pone a confronto il numero dei lavoratori operanti nel settore stesso con la popolazione produttiva italiana (censimento 1936) pari a 17.943.339 si ha una incidenza dell'11 per cento circa e, con quella addetta all'agricoltura pari a 8.688.942, si ha una incidenza del 23 per cento.

Significativo è pure il fatto che la remunerazione di quanti operano nel campo accennato è spesso modesta, specialmente se confrontata con il duro lavoro a cui essi sono soggetti, tanto che di frequente l'attività viene continuata a prezzo di grandi sacrifici, per conservare una notevole tradizione.

Ma oltre all'uva e al vino altri prodotti figurano nell'imponente quadro.

Legna da ardere, foglie per il bestiame, vinaccioli, vinacce, fecce, tartaro greggio, acido tartarico, cremore di tartaro, ecc., vantaggiosamente utilizzati e alcuni anche esportati.

Per la coltivazione della vite e la vinificazione occorrono concimi, anticrittogamici, insetticidi, macchine ed attrezzature diverse.

La vite e la sua coltura, il vino e la sua lavorazione dànno luogo ad un forte movimento di capitali e ad un non trascurabile reddito.

Tanto l'uva come il vino, con le loro proprietà alimentari, energetiche, stimolanti, terapeutiche costituiscono elementi necessari alla dietetica dell'uomo.

Anche la sacra scrittura rileva che l'uso moderato del vino « rallegra il cuore dell'uomo ».

Non è inoltre superfluo ricordare che un litro di vino, con 8 gradi di alcool, fornisce 576 calorie e il Tallarico così risponde alla domanda: perchè il vino è alimento? « Perchè il vino oltre a stimolare le secrezioni dello stomaco, ad aiutare la digestione, ad attivare il ricambio serve come alimento di risparmio. Un litro di vino fornisce tante calorie come un quarto di pane e 200 grammi di zucchero; aumenta la forza muscolare e quindi non solo la resistenza al lavoro e alla fatica ma anche

la capacità di compiere uno sforzo; protegge i tessuti; previene i miasmi; stimola il sistema nervoso e psichico; spinge alla benevolenza, all'associazione, all'eroismo, eccita la fantasia e rende lucida la memoria; aumenta l'allegria, aiuta la convalescenza, allevia i dolori, conforta la vecchiaia ».

Non è assolutamente possibile negare all'impresa vitivinicola l'atteso sostegno della norma di legge per far sì che la viticoltura eserciti un ruolo non secondario nel quadro organico dell'economia della Nazione.

## II.

### La legislazione vigente in difesa dela viticoltura italiana.

Dai più si considera l'azione dei vari governi succedutisi nell'ultimo cinquantennio insufficiente agli interessi del settore vitivinicolo, in altri Paesi invece molto bene curato ed assistito. Non bisogna comunque cadere nel vieto pessimismo di chi crede di porre meglio in evidenza una piaga scorticando tutto il corpo. Si dice che fino ad oggi è stata data vita ad una politica antivinistica.

Noi obbiettivamente non lo possiamo affermare anche se in determinati momenti le apparenze hanno lasciato supporre orientamenti del genere. La lotta contro tutti gli abusi, le alterazioni della verità, le deviazioni programmatiche, le errate impostazioni dei problemi settoriali, è stata vivace, aperta, leale e continua anche se attuata con il solito principio della gradualità che spesso può apparire lentezza e disinteresse. Non bisogna dimenticare la situazione di estremo disagio nel quale venne a trovarsi il nostro patrimonio viticolo a cagione dei danni prodotti dalla fillossera, della disorganizzazione della produzione e dei servizi e della forte flessione del consumo agli inizi del secolo.

Vennero comunque e si susseguirono disposizioni interessanti i vari aspetti della organizzazione tecnica e della produzione, contenute nelle seguenti leggi:

23 agosto 1917, n. 1474 e relativo regolamento;

3 giugno 1929, n. 94;

18 giugno 1931, n. 987, e regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933;

2 gennaio 1932, n. 1225;

22 dicembre 1932, n. 1710;

10 gennaio 1937, n. 1266;

16 giugno 1938, n. 1008;

18 maggio 1942, n. 566;

26 aprile 1945, n. 367

con le quali sono state emanate norme per la sorveglianza contro la diffussione della fillossera, per l'impianto di viti americane, per la ricostruzione del patrimonio viticolo per la difesa delle piante coltivate e relativi servizi, per il progresso tecnico ed economico della viticoltura, per i consorzi antifillosserici ed enopoli, per la disciplina degli impianti e per la ricostruzione dei vigneti, per la difesa delle produzioni vinicole, per la riorganizzazione dei servizi della viticoltura, per gli orientamenti tecnici della Stazione enologica di Asti, la Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano Veneto, del Vivaio di viti americane di Palermo, delle Cantine sperimentali di Stato di Barletta, Noto, Velletri, Milazzo e Cesena, delle scuole di specializzazione di Conegliano Veneto, Avellino, Alba, Catania, Marsala.

Inoltre con le leggi:

7 marzo 1924, n. 497;

11 gennaio 1930, n. 1164, e relativo regolamento;

20 novembre 1930, n. 1836, si provvide alla tutela dei vini tipici e alla costituzione di Consorzi obbligatori di difesa e con i decreti legge 15 ottobre 1925, n. 203, riguardante norme per la soppressione delle frodi; 1° luglio 1926, n. 1301, relativo alle norme regolamentari per le aggiunte e le pratiche permesse durante la vinificazione, venne potenziato il movimento miglioratore.

Infine in ordine di tempo con l'ultimo decreto-legge 31 luglio 1954, n. 561 vengono comminate pene più gravi per coloro che attuano frodi nella preparazione dei vini.

Altre disposizioni si riferiscono ai regi decreti 9 novembre 1933, n. 1696; 8 e 9 aprile 1934 relativi alle preparazioni del vermouth e degli aperitivi a base di vino.

Specialmente dopo la crisi del 1928 furono concesse facilitazioni per il trasporto dei vini alle distillerie e per la destinazione dell'alcool

di vino alla preparazione di cognac o arzente. Fu altresì incoraggiata la diffusione delle uve da tavola e vennero effettuati studi particolari per la scelta in ogni regione dei migliori vitigni di uva da vino e promossi studi per la riduzione dei costi di produzione. Nel 1947 fu nominato un Comitato consultivo viti-vinicolo, e nel 1949 venne costituita l'Accademia italiana delle viti e del vino con lo scopo di promuovere studi, ricerche e discussioni sui maggiori problemi concernenti le viti ed il vino.

Nel settore non ufficiale dei congressi nazionali di Siena e di Roma furono espressi voti per la presentazione di nuovi provvedimenti atti ad agevolare l'organizzazione operativa nel campo specifico della viti-vinicoltura. Nel medesimo tempo il Comitato consultivo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste formulò concrete proposte sulla base delle quali è stato predisposto il presente disegno di legge già ampiamente discusso nella passata legislatura ed emendato in alcune sue parti dal relatore senatore professore Di Rocco; poi ancora parzialmente discusso in seno all'8ª Commissione in quest'ultimo periodo di tempo ed esaminato con molta incertezza per dubbi sorti sulla interpretazione di alcune affermazioni specialmente relative alla denominazione di provenienza dei vini.

Comunque fu da tutti riconosciuta l'importanza delle norme di legge in esame per la particolare ricchezza del patrimonio viti-vinicolo italiano, per le ottime caratteristiche dei vini prodotti che onorano tutte le Regioni dal nord al sud, che con 136 tipi ben caratterizzati e determinati hanno validamente concorso a concludere l'accordo tra l'Italia e la Francia per un primo timido ma sempre lodevole tentativo di azione protettiva a favore dei « nominativi di origine dei vini pregiati ».

Ma per l'ambiente particolarmente difficile in cui sono prodotti i nostri vini di qualità (terre magre, vitigni poco produttivi, alti costi di produzione) è assolutamente consigliabile affrontare in modo decisivo il problema e risolverlo senza attendere il famoso « ottimo » che non è da escludersi possa verificarsi in un secondo momento, sempre fedeli a quel principio di gradualità espressione di saggezza, di compostezza amministrativa e manifestazione sicura di riposante esperienza.

Se vogliamo con serietà d'intenti trasformare radicalmente l'ordinamento produttivo del settore viti-vinicolo, dobbiamo far sì che la produzione di massa lasci largo posto al prodotto di qualità capace comunque di imporsi sui mercati esteri, prodotto, aggiungiamo, che sia la tipica espressione del lavoro umano, lavoro diretto fra la cosa pregiata e l'uomo, quasi che l'interferenza della macchina, rapida nel movimento ma inadatta ad imprimere forza di vita, costituisca mezzo non idoneo alla produzione di qualità.

Si può affermare infatti che nel settore citato il prodotto, tanto più è di pregio quanto meno forte è l'intervento del mezzo meccanico. È il braccio che agisce mosso da una forza pensante, guidato da una operante volontà nella esaltazione di uno dei più nobili frutti della natura offerti all'uomo a sollievo della sua terrestre fatica.

Il presente disegno di legge tende quindi a valorizzare il prodotto, il lavoro e la terra meno provvista. Vuole altresì allontanare le frodi, garantire la genuinità del prodotto, evitare le serpeggianti diffidenze che spesso accompagano, non a torto, i nostri prodotti all'estero, come è dimostrato dalla seguente lettera dell'Associazione degli importatori di vino ed altre bevande alcoliche degli Stati Uniti d'America.

NATIONAL ASSOCIATION
OF
ALCOHOLIC BEVERAGE IMPORTERS, INC.
700 National Press Bldg.
WASHINGTON 4 D. C.

—

12 ottobre 1954.

*Signor E. L. Sozzi*
*c/o Hotel Mediterraneo*
*Roma*

Caro Larry,

approfitto della vostra visita in Italia per ottenere delle informazioni che mi saranno di aiuto per la lotta che vedo profilarsi in un prossimo futuro nei confronti dei vini italiani da tavola.

Per un certo numero di anni il « Wine Institute di California », con la collaborazione di alcune associazioni vinicole locali in varie parti degli Stati Uniti, ha attaccato tutti i vini importati. Sebbene riconosciamo che questi attacchi rappresentano la normale tendenza commerciale ad impedire la vendita di un concorrente, tuttavia, alcuni punti sollevati da tali associazioni, presso la Alcohol and Tobacco Tax Division, sia pubblicamente che privatamente, meritano seria meditazione ed una vasta azione.

Il reclamo più frequente è stato che la data delle annate di produzione non ha alcun valore e che gli esportatori di vini in Europa usano indicare sulle bottiglie qualsiasi annata che venga richiesta dal compratore negli Stati Uniti.

Abbiamo in primo luogo sollevato il problema col Governo francese e con le varie associazioni nella Campagne, nella Borgogna e nella regione di Bordeaux. È stato stabilito in Francia per quelle tre regioni, un accurato controllo per le annate di produzione. Accludo una copia dei vari punti che potrebbero essere presi in considerazione per gli emendamenti del regolamento n. 4 sui vini e del regolamento n. 5 sulle bevande alcooliche distillate. Io non so quando verrà indetta la pubblica udienza per quei punti che il Governo intenderà studiare, ma prevedo che ciò avrà luogo probabilmente prima della fine di questo anno.

Noterete fra le proposte considerate un emendamento che autorizza il direttore della A.T.T.D. a richiedere certificati di origine e autenticità.

In altre parole, se tale emendamento venisse adottato, il signor Avis, direttore dell'A.T.T.D., potrebbe richiedere che tutti i vini, provenienti dall'Italia con l'indicazione di annate di produzione, venissero accompagnati da un certificato rilasciato dal Governo italiano attestante che tale particolare annata è esatta e che tale particolare vino ha diritto di essere chiamato ad esempio: Chianti.

È superfluo che vi dica che se venisse richiesto il certificato di cui sopra, sarebbe un gravissimo errore da parte degli esportatori vinicoli italiani o dei funzionari del Governo italiano addetti al controllo dei vini, considerare la richiesta del Governo degli Stati Uniti di scarsa importanza e limitarsi a rilasciare agli esportatori, un documento attenstante l'esattezza delle dichiarazioni che figurano sull'etichetta.

Permettetemi di farvi presente che se il Governo degli Stati Uniti dovesse richiedere la presentazione di certificati di origine e autenticità, esso si considererebbe soddisfatto soltanto se venisse istituito un sistema di controllo che permettesse al Governo italiano di assicurare il Governo degli Stati Uniti che il vino controllato è lealmente ed esattamente etichettato per quanto riguarda l'annata di produzione e la denominazione.

Se il Governo degli Stati Uniti dovesse essere informato dai suoi rappresentanti in Italia che i certificati non hanno nessun senso e nessun valore reale, allora esso potrebbe adottare un sistema che potrebbe essere efficace per porre fine a qualsiasi marcatura o confezione irregolare nei confronti dell'annata di produzione o della denominazione.

Il Governo degli Stati Uniti può sempre rifiutarsi di autorizzare l'introduzione nel paese di qualsiasi vino che non porti l'indicazione dell'annata di produzione.

Analogamente, il Governo degli Stati Uniti può rifiutare di accettare certificati rilasciati da un governo estero quando ritenga che i certificati siano inesatti e non rappresentino altro che la compilazione di uno speciale modulo fornito agli esportatori che devono soddisfare le richieste del Governo americano.

Voi, come membro del Comitato vini da tavola della nostra associazione e come persona di lunga e grande esperienza di tutti i tipi di vini negli Stati Uniti compresi i vini italiani, vi rendete conto che la questione è di grande importanza per l'industria vinicola italiana.

In questo momento, le importazioni e gli sdoganamenti dei vini da tavola italiani occupano il primo posto rispetto a tutti gli altri Paesi e il volume del traffico è aumentato sostanzialmente negli ultimi anni. Ad esempio, nel 1947 sono stato sdoganati 193.000 galloni di vini italiani da tavola (hl. 7.300) e nel 1953 gli sdoganamenti hanno raggiunto 1.266.000 galloni (hl. 48.000) per gli stessi vini.

È una importante corrente di esportazione per l'Italia e non dovrebbe essere sacrificata permettendo l'adozione di sistemi che potreb-

bero suscitare critiche e possibili provvedimenti del Governo degli Stati Uniti tali da danneggiare questa corrente.

Tutto ciò che potrete fare per convincere l'industria vinicola italiana interessata al mercato americano e le autorità governative italiane della necessità di adottare metodi di controllo che garantiscano, sia il Governo degli Stati Uniti che i consumatori americani che le annate di produzione e le denominazioni sono esatte, sarà molto gradito da questa Associazione e certamente sarà di aiuto per l'industria vinicola italiana.

Nell'augurarvi un buon soggiorno spero di rivedervi presto al vostro ritorno e vi saluto cordialmente.

F.to HARRY L. LOURIE.

Lo scritto fa senza dubbio apprezzare maggiormente l'urgenza del provvedimento a tutela del prodotto italiano oltre frontiera.

Come abbiamo in precedenza accennato, il problema si dibatte da oltre 50 anni senza che abbia avuto, fino ad oggi una possibile soluzione.

Affrontato di volta in volta con provvedimenti di « impostazione scolastica e niente affatto giuridica » come ebbe ad esprimersi l'avvocato Fenoglietto, non ha ottenuto quei risultati che erano nella speranza dei più.

In realtà occorre semplificare, praticizzare, evitare indirizzi teorici di ipotetico valore e dare una sana e snella impostazione alla norma giuridica, capace di realizzazioni pratiche e di raggiungere gli scopi con facilità.

Il richiamo, è utile ricordarlo, ci viene proprio dalle Nazioni che forse hanno le nostre stesse esigenze tecniche, organizzative e commerciali.

La Francia, per esempio, ha saputo agire in modo più sollecito dando alle disposizioni di legge, un assetto organico con la codificazione rimaneggiata ed aggiornata dei testi legislativi e regolamentari, non solo per quanto riguarda il prodotto pregiato, ma, allo scopo di evitare un lavoro frammentario, anche per le disposizioni relative al regime fiscale ed ecoconomico del vino e generalmente di tutte le altre bevande e prodotti dell'uva, senza arrestarsi alla particolarità che per alcuni di essi sono già considerate in altri codici che trattano delle varie imposizioni dirette, indirette e doganali.

Il Governo francese ha voluto presentare un vero codice del vino avente forza di legge e riguardante la produzione, il commercio ed il regime fiscale dei fermentati, ha così codificato le disposizioni contenute in 80 testi che dal 1838 vanno fino al 1936, regolando le materie trattate sì da renderele organiche e ben definite.

Completezza che non è possibile ancora, per evidenti ragioni di gradualità, attuare da noi, mancando un ordinamento di base che dovrebbe essere rappresentato proprio dal disegno di legge in esame il cui scopo è anche quello di evitare le ricorrenti crisi vinicole.

Regolare il rapporto fra le risorse ed i bisogni è compito di urgente soluzione connesso con il potenziale produttivo, il commercio interno e le possibilità delle nostre esportazioni.

Comunque da noi è consigliabile, per motivi di ordine pratico, l'attuazione di una prudente gradualità nell'applicazione di tutti quei provvedimenti atti ad eliminare o circoscrivere quanto di turbativo esiste ancora.

La sovrapproduzione di vini mediocri, lo estendimento della coltura della vite verso zone e regioni non adatte alla buona qualità del prodotto, l'uso indiscriminato di qualsiasi varietà di vitigno, metodi e sistemi di lavorazione non rispondenti alle esigenze della buona tecnica, l'assenza di indirizzi concreti e di particolari direttive nonchè il poco sentito spirito associativo, costituiscono i grandi difetti del vasto quadro settoriale.

Urge pertanto completare la lodevole iniziativa del Ministero dell'agricoltura nella determinazione delle zone viticole con una classificazione dei vigneti.

Buona cosa sarebbe la graduale sostituzione delle vigne in zone non adatte con altre colture più rispondenti alle esigenze della economia, il che comporta: sorveglianza delle coltivazioni, controllo tecnico, autorizzazione e consensi, prove di sistemazione, ecc.

Però è bene subito affermare che nelle zone non viticole la coltura della vite non dovrebbe essere proibita ma soltanto autorizzata con determinate limitazioni. Con ciò s'intende risanare la situazione presente, riordinare il

mercato, attenuare gli effetti negativi delle crisi ricorrenti, esaltare la qualità del prodotto.

Non sarebbe inoltre male rinverdire l'obbligo di destinare alla distillazione i vini di vigneti non autorizzati per la parte eccedente il fabbisogno familiare.

In definitiva si dovrebbe provvedere a promuovere:

*a*) la eliminazione dei vini di cattiva qualità;

*b*) la riduzione dell'estensione dei vigneti nelle zone non adatte alla coltura della vite;

*c*) una opportuna organizzazione centrale e periferica di ordine tecnico amministrativo;

*d*) la eliminazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

*e*) l'aumento del grado alcoolico dei vini, l'abbassamento del tenore massimo di acidità volatile e la rigorosa regolamentazione della concentrazione la quale deve permettere di correggere l'insufficienza del grado alcoolico, quando le condizioni climatiche sono state particolarmente sfavorevoli alla maturazione del raccolto, ma ripetiamo, applicata con prudenza non potendo essa rappresentare il normale sbocco ai vini di qualità inferiore.

Occorre infine selezionare le buone cantine, per far sì che il produttore di vino di qualità abbia la possibilità di smerciare il suo prodotto.

Riduzione quindi dei quantitativi di vino non di qualità ma anche miglioramento della qualità delle vigne.

Conviene pertanto provvedere ad una disciplina di coltivazione senza la quale sarà molto difficile sviluppare l'intenso programma di miglioramento desiderato ed atteso da tutti i viticultori italiani.

Il lavoro di carattere generale potrebbe essere favorito dalla costituzione di un fondo di risanamento per la viticoltura alimentato dalle varie penalità derivanti dalla repressione della frode nel commercio dei vini.

Il disegno di legge di iniziativa governativa è stato emendato in alcune sue parti per renderlo più semplice e nel medesimo tempo più adatto ad alcune esigenze di praticità che consigliano una maggiore chiarezza con la eliminazione delle espressioni di dubbia interpretazione.

Pertanto è stata soppressa la parte riguardante la denominazione di provenienza che, riferendosi prevalentemente al metodo di fabbricazione, era stata introdotta soprattutto per salvaguardare i tipici vermouth di classica produzione italiana.

## III.

### CONSIDERAZIONI FINALI.

Fino ad oggi le norme generali della legislazione italiana hanno riconosciuto, ed in un certo senso tutelato, le denominazioni di origine dei vini vietando di attribuire ad una cosa una provenienza che non ha.

Il consumatore e il produttore che legittimamente può usare per una data qualità di vino una determinata indicazione geografica, non sono tutelati con efficacia dalla norma generale e ciò perchè è difficile, per chi non vi abbia interesse, dimostrare al giudice che quella determinata denominazione geografica è stata usata a torto. In altre parole, la legislazione vieta di vendere per esempio, come « Orvieto », un vino che non è prodotto a Orvieto e non ha il carattere che, secondo la consuetudine, il vino di Orvieto deve avere; però se si vende come vino di Orvieto un'altra qualità priva delle caratteristiche consuetudinarie, chi è ingannato, volendo invocare la tutela della legge, deve anzitutto dimostrare al giudice quali sono le caratteristiche consuedinarie dell'Orvieto, poi dimostrargli che detto vino è stato venduto senza le caratteristiche particolari e soltanto dopo questa non facile dimostrazione, potrà ottenere l'indennizzo del danno subito.

Nel disegno di legge in esame, invece, gli articoli 1, 2 e 4 tutelano il produttore leale ed il consumatore dalle troppe frequenti frodi stabilendo chiaramente che per le denominazioni di origine dei vini che si vogliono salvaguardare, e per i quali si chiede la riserva, debbono essere preventivamente dichiarate le condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali, leali, costanti ed utili, necessari a conferire al prodotto le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

Per quanto detto è implicito un sistema preventivo di controllo (denuncia della produzione, certificazione, obbligo di munire i recipien-

ti del vino venduto con la denominazione di origine controllata, di un particolare contrassegno che attesti che il prodotto è stato controllato) che dia ai consumatori una ragionevole garanzia che il prodotto che ad essi perviene con quel nome sia stato effettivamente prodotto rispettando il disciplinare, ed abbia realmente le caratteristiche che il disciplinare medesimo stabilisce.

Particolarmente in questa materia, l'interesse pubblico (difesa del consumatore e del legittimo produttore contro le frodi, difesa all'estero delle numerose prestigiose denominazioni dei grandi vini italiani) e l'interesse privato (del singolo consumatore a non essere ingannato e del singolo produttore a non essere oggetto di concorrenza sleale) intimamente si fondono.

Gli articoli citati costruiscono questo sistema, con la determinazione preventiva generale delle condizioni di zona e delle produzioni a cui deve rispondere il vino che vuol portare una determinata denominazione e contenuti in un regolamento di produzione da stilarsi tenendo conto delle consuetudini che hanno portato all'accreditamento del vino.

Linee architettoniche, queste, chiare ed elastiche che rappresentano un progresso sensibile nei confronti delle disposizioni sino ad oggi adottate. Riteniamo però di dover specificare che la frase « che per la notorietà assunta sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano » non deve essere intesa come caratteristica essenziale per l'esistenza di una denominazione di origine, ma causa del riconoscimento della opportunità di regolamentarne l'uso con un disciplinare ed un preventivo controllo.

Inoltre nella parola « riserva » di cui all'articolo 4 è implicito lo sviluppo di un controllo indispensabile per regolarizzare nella sua completezza il sistema difensivo e di tutela.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono alla composizione del Comitato nazionale di sorveglianza ed ai compiti ai quali esso deve adempiere.

L'articolo 7 indica le modalità da seguire per ottenere la riserva di una determinata denominazione di origine, per il riconoscimento della quale il periodo di tempo di notorietà richiesto è stato abbassato, per ovvie ragioni di praticità e di giustizia, da 20 a 10 anni. E ciò anche per facilitare il miglioramento produttivo, organizzativo, vitivinicolo ed il riconoscimento ufficiale di encomiabili iniziative.

Al numero dei richiedenti non è stata fatta seguire la segnalazione della parte di produzione rappresentata, proprio per le ragioni espresse dal senatore Moro, estensore del parere della 9ª Commissione, per evitare: *a*) di tutelare delle aziende piuttosto che dei prodotti; *b*) di favorire monopoli o preminenze nei Consorzi.

La notoria importanza non si riferisce più ai produttori ma al vino da tutelare. Pertanto non acquista valore fondamentale « la congrua parte della produzione » da rappresentare dai richiedenti che possono indifferentemente essere grandi, medi, o piccoli produttori.

Gli articoli 8 e 9 contengono norme riguardanti le indagini per l'accertamento dei fatti che danno origine alla richiesta e le modalità da seguire per portarla a conoscenza degli interessati; nonchè l'accertamento della zona di produzione determinata con oculati criteri di giustizia equitativa.

Non deve pertanto preoccupare la frase del terzo comma dell'articolo 9 « ...e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente ». Il suo inserimento ribadisce un principio di ordine tecnico al solo scopo di evitare equivoci e senza svuotare del suo significato la legge 10 luglio 1930, n. 1164. D'altra parte, la logica ammonisce che i lunghissimi studi e le non meno lunghe discussioni, per il riconoscimento delle zone delimitate ed oggetto della legge accennata, non possono essere riaperti, proprio per evitare inopportune, aspre polemiche che avrebbero come risultato ultimo di impedire la snella e rapida applicazione del disegno di legge in esame.

Infine l'aggiunta dell'aggettivo « classico » per salvaguardare il prodotto di una zona notoriamente tipica deve essere garantita nella maniera più rispondente alle esigenze del controllo e ciò riteniamo possibile con la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato, comma che si rende necessario per evitare che l'aggettivo stesso venga adoperato da poco scrupolosi produttori o commercianti per valorizzare indebitamente vini prodotti al di fuori delle zone di origine non solo ma anche per impedire una immediata svalutazione dell'aggettivo citato con grave e ingiusto danno per le zone originarie.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 riguardano l'incarico e l'esercizio della vigilanza, le modalità da seguire, nonchè il diritto (non obbligo) di tutti i produttori di vino con denominazione di origine di far parte del Consorzio interessato. Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato della vigilanza che un solo consorzio; sarebbe infatti assurdo che per la stessa causa vi fossero due diversi collegi giudicanti.

Nel caso invece in cui esistano zone originarie e zone aggiuntive, e al prodotto originario venga assegnata la denominazione speciale « classico » si potrebbero considerare distinte le due denominazioni e quindi ammettere l'esistenza di due consorzi. Questa soluzione potrebbe essere consigliata nella eventualità di un difficile accordo per la rappresentanza di dei due gruppi negli organi di un consorzio unico. Riteniamo pertanto superflua qualsiasi aggiunta all'articolo per chiarire una situazione che il disegno di legge in esame implicitamente considera.

L'articolo 15 si riferisce al divieto di usare la denominazione riservata di origine per designare vini destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, privi dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione, e di fare riferimento, anche indiretto, alla denominaizone stessa. Le disposizioni contenute nell'articolo accennato disciplinano l'uso dei nomi geografici che costituiscono denominazioni di origine controllate per vini non aventi diritto a tale denominazione, sia da parte dei produttori che da quella di industriali e commercianti che abbiano la propria sede o vigneti o stabilimenti o cantine nel luogo geografico indicato.

La formula usata nel testo governativo si presentava non soddisfacente e inadeguata perchè prescriveva l'uso nell'indirizzo, di caratteri di grandi dimensioni, almeno grandi quanto quelli usati per il nome della ditta e per la denominazione del vino.

Evidentemente ciò sarebbe stato controproducente nei confronti di quello che si vuole evitare, che cioè un nome geografico che costituisca denominazione di origine controllata, sia usata in maniera vistosa (con la scusa del fatto che fa parte di un legittimo indirizzo) per vini che non hanno diritto alla denominazione.

Abbiamo pertanto ritenuto necessario, sempre nell'intento di non cadere nell'equivoco, eliminare dal testo la parola « residenza » sostituendola con termini meno generici atti a significare il possesso di vigneti, cantine o stabilimenti in zone a denominazione riservata, da parte di produttori o commercianti in vini senza denominazioni di origine, o con denominazione di origine riservata.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, sufficientemente chiari, riguardano l'applicazione dei contrassegni, delle etichette e degli indirizzi, nonchè di alcune norme di ordine finanziario per il funzionamento degli organi centrali amministrativi e di controllo.

Dopo gli articoli relativi alle sanzioni e prima delle disposizioni finali e transitorie, contenenti le norme di esecuzione della legge e la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale, è stata introdotta la disposizione secondo cui la legge si applica anche alle denominazioni di origine delle acquaviti.

L'omissione di tale norma danneggerebbe gravemente e ingiustamente la nostra produzione di acquaviti. Non si può ammettere che considerazioni rallentatrici circa la competenza dell'iniziativa possano portare alla soppressione della proposta, soppressione che lederebbe in maniera preoccupante il prestigio della nostra produzione.

I concorrenti stranieri certamente ne approfitterebbero per dare carattere ufficiale a rilievi negativi spesso formulati nei riguardi della nostra attività produttiva in detto settore.

Non bisogna dimenticare che la legislazione francese applica senz'altro alle acquaviti le disposizioni della disciplina delle denominazioni di origine dei vini e che quindi è consigliabile seguire il saggio provvedimento anche per quanto si riferisce alla nostra produzione.

Onorevoli senatori, l'interesse della nostra economia consiglia di affrettare la formulazione di tutti quei provvedimenti atti a difendere convenientemente nel territorio nazionale ed all'estero la nostra produzione. È quello che il disegno di legge al vostro esame si prefigge.

CARELLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

**Tutela della denominazione di origine o provenienza dei vini.**

CAPO I

Art. 1.

Per denominazioni di origine o di provenienza dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge , le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

Art. 2.

Le denominazioni di origine o di provenienza sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

Art. 3.

Una denominazione di provenienza non può contenere nè in alcun modo richiamare una denominazione di origine.

Art. 4.

È concesso l'uso riservato delle denominazioni d'origine o di provenienza, con l'osser-

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

**Tutela della denominazione di origine dei vini.**

CAPO I

Art. 1.

Per denominazioni di origine dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

*Soppresso.*

Art. 2.

Le denominazioni di origine si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; esse sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

Art. 3.

*Soppresso.*

Art. 4.

È concesso l'uso riservato delle denominazioni d'origine, con l'osservanza delle dispo-

(*Segue testo del Ministero*)

vanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati in speciali disciplinari di produzione. Le denominazioni che verranno così tutelate saranno dette « denominazioni riservate ».

La riserva della denominazione di origine o di provenienza di un vino e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione sono disposte con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine o di provenienza di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

## CAPO II

## DEL CONTROLLO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI PROVENIENZA DEI VINI

### SEZIONE 1ª.

*Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.*

### Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. Esso è composto:

dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;

da quattro funzionari del Ministero della agricoltura e delle foreste;

da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

(*Segue testo della Commissione*)

sizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati in speciali disciplinari di produzione. Le denominazioni che verranno così tutelate saranno dette « denominazioni riservate ».

La riserva della denominazione di origine di un vino e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione sono disposti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

## CAPO II

## DEL CONTROLLO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

### SEZIONE 1ª.

*Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.*

### Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Esso è composto:

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

| (*Segue testo del Ministero*) | (*Segue testo della Commissione*) |
|---|---|
| da due rappresentanti delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici; | *identico;* |
| da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli; | *identico;* |
| da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori; | *identico;* |
| da cinque rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti; | *identico;* |
| da cinque esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia scelti tra i direttori di stazioni e di cantine sperimentali, di stazioni enologiche, di accademie ed istituti della vite e del vino; | *identico;* |
| da quattro rappresentanti dei consumatori scelti fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative di consumo e fra gli assaggiatori. | *identico.* |
| Art. 6. | Art. 6. |
| Il Comitato di cui al precedente articolo adempie ai seguenti compiti: | *Identico.* |
| *a*) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; | *a*) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; |
| *b*) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o di provenienza riservata; | *b*) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine; |
| *c*) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine o di provenienza riservate dei vini; | *c*) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine dei vini; |
| *d*) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine o di provenienza dei vini; | *d*) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine dei vini; |
| *e*) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine o di provenienza; | *e*) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine; |

(*Segue testo del Ministero*)

*f*) collabora, in genere, con gli uffici ed enti interessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine o di provenienza;

*g*) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazione di origine o di provenienza.

Il Comitato attende inoltre a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Le norme di funzionamento del Comitato saranno stabilite con il regolamento per l'applicazione della presente legge.

SEZIONE 2ª.

*Riserva delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.*

Art. 7.

La riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori del vino cui la denominazione si riferisce e che da un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a dieci anni, abbia acquistato notoria importanza.

La domanda, indirizzata al Ministero della agricoltura e delle foreste, deve essere trasmessa per il tramite del Comitato nazionale di cui al precedente articolo 5.

La domanda deve essere corredata dalla cartina topografica della zona di produzione su scala non inferiore all'1 : 25.000.

In difetto di domanda dei produttori, la riserva di denominazione può essere proposta al Comitato nazionale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il Comitato dopo aver esperite le indagini che ritiene opportune per accertare la sussistenza dei fatti su cui si fonda la richiesta di riserva della denominazione, trasmette la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio avviso sulla

(*Segue testo della Commissione*)

*f*) collabora, in genere, con gli uffici ed enti interessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine;

*g*) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazione di origine.

*Identico.*

*Identico.*

SEZIONE 2ª.

*Riserva delle denominazioni di origine dei vini.*

Art. 7.

La riserva di una determinata denominazione di origine deve essere chiesta da almeno cinque produttori del vino cui la denominazione si riferisce e che da un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci anni, abbia acquistato notoria importanza.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

(*Segue testo del Ministero*)

opportunità o meno che essa venga presa in considerazione.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino e, per intero, su due giornali vinicoli e due di interesse agrario.

Il Ministero dà comunicazione della avvenuta richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella quale verrà fatta menzione che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite del Comitato nazionale, le proprie osservazioni.

Art. 9.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate, propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono essere indicati, la zona di produzione, i vitigni, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è chiesta la tutela nonchè il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine o di provenienza quando in essi si produca, da oltre un ventennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

(*Segue testo della Commissione*)

Art. 9.

*Identico.*

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine quando in essi si produca, da oltre un ventennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè le varietà dei vitigni, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

(*Segue testo del Ministero*)

Salva la facoltà di giustificate rettifiche di dettaglio, nella zona di produzione sono compresi anche i territori non limitrofi al luogo di produzione indicati nella denominazione di origine o di provenienza purchè riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente.

Per i vini prodotti nei territori contemplati ai due commi precedenti e con uve dei terreni di tali territori; ovvero con mosti o vini ottenuti con tali uve, il disciplinare deve stabilire le specificazioni aggiuntive alla denominazione riservata anche se i vini stessi sono parzialmente ottenuti con uve, mosti o vini della zona originaria.

Nel disciplinare di produzione dei vini di origine può essere previsto l'uso della denominazione riservata per i vini che avendo le caratteristiche relative a tale denominazione, siano ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione, in stabilimenti ubicati in territori adiacenti alla zona stessa.

La distinzione fra il prodotto della zona originaria e quelli delle zone cui venne successivamente esteso il nome di origine potrà consistere anche nell'aggiunta, da stabilirsi nel disciplinare, dell'aggettivo « classico » alla denominazione riservata del prodotto più antico.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare ad un Consorzio costituito fra produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa ai sensi della presente legge, da parte di tutti i produttori siano o meno consorziati.

Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato dalla vigilanza che un solo Consorzio.

(*Segue testo della Commissione*)

Salva la facoltà di giustificate rettifiche di dettaglio, nella zona di produzione sono compresi anche i territori non limitrofi al luogo di produzione indicati nella denominazione di origine purchè riconosciuti con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente.

*Identico.*

*Identico.*

La distinzione fra il prodotto della zona originaria e quelli delle zone cui venne successivamente esteso il nome di origine consisterà anche nell'aggiunta, da stabilirsi nel disciplinare, dell'aggettivo « classico » alla denominazione riservata del prodotto più antico. L'aggettivo « classico » non può essere usato per qualificare prodotti vinicoli che non abbiano, ai sensi dei precedenti articoli, denominazione riservata di origine completata da tale aggettivo.

Art. 10.

*Identico.*

*Soppresso.*

| (*Segue testo del Ministero*) | (*Segue testo della Commissione*) |
|---|---|
| Art. 11. | Art. 11. |
| L'incarico di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato a condizione che esso dia affidamento di operare efficacemente ed imparzialmente nell'interesse di tutti i produttori e consumatori del vino a denominazione riservata. | *Identico.* |
| La domanda, corredata dello statuto del Consorzio, deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 5. | *Identico.* |
| Il Ministero, sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine o di provenienza. | Il Ministero, sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine. |
| Entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque ritenga che il conferimento dell'incarico sia lesivo dei suoi legittimi interessi può comunicare, tramite il Comitato nazionale, le proprie osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. | *Identico.* |
| Scaduto tale termine, il Ministero prende cognizione delle osservazioni formulate e, sentito il Comitato nazionale, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni di competenza. | *Identico.* |
| Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarico della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine o di provenienza di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio. | Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarico della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio. |
| Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. | *Identico.* |
| Art. 12. | Art. 12. |
| Tutti i produttori di vino con denominazione riservata di origine o di provenienza hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima. | Tutti i produttori di vino con denominazione di origine hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima. |

(*Segue testo del Ministero*)

Art. 13.

Chi abbia riportato condanne per il reato di cui all'articolo 21 della presente legge o sia recidivo in quello previsto dal successivo articolo 22 non può ricoprire la carica di Presidente, amministratore o liquidatore dei Consorzi ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Il verificarsi dell'ipotesi del comma precedente comporta l'immediata decadenza dello amministratore in carica.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o di altre circostanze determini l'irregolare funzionamento dell'Ente con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ad esso demandato.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO III

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE O DI PROVENIENZA DEI VINI - AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE O DI PROVENIENZA DEI VINI

Art. 15.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, è fatto divieto a chiunque di usare la deno-

(*Segue testo della Commissione*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

CAPO III

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI — AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

Art. 15.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, è fatto divieto a chiunque di usare la denomi-

(*Segue testo del Ministero*)

minazione riservata di origine o di provenienza per designare i vini, destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra vini senza denominazione di origine o di provenienza o con denominazioni di origine o di provenienza non riservate e vini a denominazione riservata di origine o di provenienza.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine o di provenienza controllate premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

I produttori e commercianti di vini senza denominazione di origine o di provenienza o con denominazione di origine o di provenienza non riservate nelle etichette dei vini stessi, dovranno indicare il nome delle località di residenza usando caratteri di dimensione e di colore identici a quelli usati per il proprio nome e per la denominazione del vino figurante nelle etichette medesime.

La denominazione riservata di origine o di provenienza non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

Art. 16.

I vini con denominazione riservata di origine o di provenienza, devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di garanzia, diverso da vino a vino e le cui caratteristiche saranno determinate nel disciplinare.

(*Segue testo della Commissione*)

nazione riservata di origine, per designare vini, destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra vini senza denominazione di origine o con denominazioni di origine non riservate e vini a denominazione riservata di origine.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine controllate premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

I produttori e commercianti di vini senza denominazione di origine o con denominazione di origine non riservata, nelle etichette dei vini stessi dovranno adoperare, ove vogliano comunque usare la denominazione di origine per indicare il proprio indirizzo, caratteri di dimensioni e colori uguali a quelli adoperati per l'indirizzo. I caratteri stessi non potranno mai superare i due millimetri di altezza ed un millimetro di larghezza e dovranno essere inferiori di almeno quattro volte in altezza e di almeno tre in larghezza ai caratteri usati per la denominazione del vino e pel nome del produttore o commerciante.

La denominazione riservata di origine non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

Art. 16.

I vini con denominazione riservata di origine, devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di garanzia, diverso da vino a vino e le cui caratteristiche saranno determinate nel disciplinare.

(*Segue testo del Ministero*)

I contrassegni saranno rilasciati dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione.

I recipienti dovranno altresì essere muniti di etichette nelle quali, oltre alla denominazione di origine o di provenienza del vino, deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità del recipiente.

Art. 17.

La misura unitaria dell'importo da versare all'atto del ritiro del contrassegno è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico affidato ai Consorzi in applicazione dell'articolo 8 della presente legge. Tale misura non potrà superare in ogni caso l'importo di lire 2 a litro.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale del suddetto importo a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine o di provenienza. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da questo essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 10.

Art. 18.

Le somme di spettanza del Comitato nazionale a norma degli articoli 16 e 17 affluiscono ad un fondo amministrato da una Commissione di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, fra i propri componenti, dal Comitato nazionale.

A tale fondo fanno carico le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e tutte quelle necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 6.

(*Segue testo della Commissione*)

*Identico.*

I recipienti dovranno altresì essere muniti di etichette nelle quali, oltre alla denominazione di origine del vino, deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità del recipiente.

Art. 17.

*Identico.*

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale del suddetto importo a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da questo essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 10.

Art. 18.

*Identico.*

(*Segue testo del Ministero*)

Art. 19.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono esercitati da un collegio di revisori composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio. La costituzione del collegio è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

Art. 20.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 18 trasmette, pel tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

CAPO IV

SANZIONI

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine o di provenienza che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino a un terzo.

Art. 22.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 15 ed a quelle dell'articolo 16 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

(*Segue testo della Commissione*)

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

*Soppresso.*

CAPO IV

SANZIONI

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

(*Segue testo del Ministero*)

Art. 23.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 21 e 22 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo ed agrario.

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Art. 25.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine o di provenienza è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

La stessa facoltà di prelevare campioni spetta agli agenti giurati del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e dei Consorzi previsti nell'articolo 10 nonchè ai funzionari ed agenti delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

I campioni vengono pagati a prezzo di mercato.

Per le modalità di prelevamento di detti campioni e per le eventuali analisi di essi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute in materia negli articoli 41 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e relativo regolamento.

(*Segue testo della Commissione*)

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

CAPO V

ACQUAVITI

Art. 25-*bis*.

Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento si applicano anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali.

(*Segue testo del Ministero*)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Art. 27.

Fino a quando non venga provveduto alla riserva di denominazione, a norma della presente legge, restano in vigore per il marsala e per il passito di Pantelleria le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, numeri 1069 e 1068.

Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266.

(*Segue testo della Commissione*)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Soppresso.*

Art. 28.

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-1954.

*Identico.*

Art. 29.

*Identico.*